



Numero registro generale 18354/2024

Numero sezionale 2123/2025

Numero di raccolta generale 20122/2025

Data pubblicazione 18/07/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riconoscimento della<br>cittadinanza italiana<br>iure sanguinis ex artt.<br>7, 8 e 12 l. 555/1912 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ud.27/05/2025 PU

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

contro

- *ricorrenti* -

- *resistente* -



**RILEVATO CHE:**

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15568/2019, rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* presentata da Jennifer Lynn Daley, Cassandra Jean Daley, Christopher Joseph Daley, Harrison Gene Daley e Joseph Michael Daley, ritenendo che Louis Eugene Dalfolo, nato negli Stati Uniti nel 1933, figlio della cittadina italiana emigrante Margarita Giuseppina Tavernar e padre degli istanti, avesse perso la cittadinanza italiana (e conseguentemente non l'avesse potuta trasmettere a sua volta ai figli), a seguito della naturalizzazione, durante la sua minore età, della madre, avvenuta nel 1940, in virtù dell'art. 12, comma 2, l. 555/1912.

2. La Corte d'appello di Roma respingeva il gravame proposto da Jennifer Lynn Daley, Cassandra Jean Daley, Christopher Joseph Daley, Harrison Gene Daley e Joseph Michael Daley avverso questa statuizione.

Riteneva, in particolare, che la fattispecie in esame fosse regolata dal disposto dell'art. 12, comma 2, l. 555/1912, norma finalizzata a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia nei termini in cui questo nucleo era all'epoca inteso, secondo cui il figlio minore non emancipato di chi avesse perso la cittadinanza diveniva straniero nel caso in cui avesse la stessa residenza del genitore esercente la potestà e acquistasse la cittadinanza dello Stato straniero del genitore.

Escludeva che potesse attribuirsi rilievo dirimente al fatto che la legislazione degli Stati Uniti applicasse il criterio dello *ius soli* (a mente del quale era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera, con la conseguenza che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato come "straniero" per l'ordinamento italiano), poiché spettava a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona doveva



soddisfare per essere considerata investita della sua **cittadinanza** e la perdita della cittadinanza italiana poteva dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa *pro tempore* rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.

Giudicava che questi principi dovessero essere applicati anche nel caso in cui la cittadinanza italiana *iure sanguinis* fosse stata trasmessa per via materna, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, n. 1 e 2, 2 e 10 l. 555/1912 e i cui effetti erano stati retroattivamente estesi a fattispecie discriminatorie intervenute prima del 1948.

Reputava irragionevole limitare l'applicazione della previsione normativa all'epoca vigente al figlio del solo genitore maschio che avesse trasmesso la cittadinanza, tenuto conto del principio di uguaglianza fra i genitori esistente nell'ambito del diritto di famiglia e della possibilità per il figlio divenuto maggiorenne di cittadina in precedenza italiana di fare ricorso al meccanismo di riacquisto della cittadinanza disciplinato dall'art. 3 l. 555/1912 anche a distanza di anni dal compimento della maggiore età, trattandosi di una fattispecie di riacquisto che non poteva essere conosciuta e conseguentemente attivata dall'interessato nei ristretti termini imposti dalla legge.

Constatava che nel caso di specie non risultava che Louis Eugene Dalfolo avesse mai manifestato nell'intero corso della sua vita la volontà di riacquisire la cittadinanza italiana, perduta a seguito della naturalizzazione della madre.

3. Jennifer Lynn Daley, Cassandra Jean Daley, Christopher Joseph Daley, Harrison Gene Daley e Joseph Michael Daley hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 1° marzo 2024, prospettando quattro motivi di doglianza.



Il Ministero dell'Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ. al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando l'accoglimento del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

### **CONSIDERATO CHE:**

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 8, n. 2, e 12, comma 2, l. 555/1912, in quanto la Corte d'appello ha applicato queste norme a una fattispecie in cui il figlio minorenni era stato già considerato, alla nascita, cittadino del paese la cui cittadinanza era stata acquisita dal genitore e non aveva acquistato la cittadinanza dello Stato straniero a seguito della naturalizzazione del genitore.

Per i bipoliti dalla nascita (come Louis Eugene Dalfolo), i quali possedevano una cittadinanza straniera senza necessità del concorso di una loro volontà, il legislatore, nel suo esercizio discrezionale della funzione legislativa, aveva ritenuto di prevedere, agli artt. 7 e 8, n. 2, l. 555/1912, un regime speciale di perdita della cittadinanza soltanto a seguito di rinuncia volontaria.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 8, n. 2, e 12, comma 2, l. 555/1912 nonché del r.d. 949/1919, perché la Corte d'appello non ha accertato l'espressa rinuncia del soggetto interessato alla cittadinanza italiana.

4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, l. 555/1912 al caso di specie, perché la genitrice naturalizzata non esercitava la patria potestà ed era impossibilitata



a trasmettere la cittadinanza italiana, nel senso richiesto da questa norma.

4.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, l. 555/1912 nel suo inciso finale (*«Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9»*), in quanto qualsiasi meccanismo di "recupero della cittadinanza" presuppone la consapevolezza in capo al cittadino di aver perso la cittadinanza italiana, o comunque l'incostituzionalità di tale norma, qualora si ritenga di applicare simili disposizioni anche ai casi di figli minorenni nati prima del 1948 da cittadine naturalizzate.

5. Il collegio ritiene di disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, nel senso richiesto tanto in via preliminare dagli odierni ricorrenti, quanto dal P.G. in sede di discussione.

5.1 La questione posta dal ricorso in esame riguarda l'interpretazione che deve essere attribuita agli artt. 7 (secondo cui *«salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi»*), 8, n. 2, (*«Perde la cittadinanza: .. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza»*) e 12, comma 2, l. 555/1912 (*«I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9»*), nel testo applicabile *ratione temporis*, e l'individuazione del rapporto di coordinamento che esiste fra queste norme.



5.2 La decisione impugnata ha fatto applicazione degli approdi a cui questa sezione è giunta in una serie di occasioni, assumendo espressamente di voler dar seguito ai principi affermati da questa sezione con l'ordinanza n. 454/2024 (si vedano anche, in termini coerenti, Cass. 17161/2023 e Cass. 3564/2024).

Questa decisione ha spiegato che la l. 555/1912, pur riconoscendo (all'art. 7) la bipolidia come un fenomeno giuridico e non semplicemente come un fenomeno di mero fatto, non riteneva "straniero" colui che aveva acquistato la doppia cittadinanza alla nascita, ma ribadiva che egli restava cittadino italiano, salvo che avesse volontariamente rinunciato al suo *status civitatis* una volta raggiunta la maggiore età.

Ha però aggiunto che mentre l'art. 7 considerava la condizione del cittadino italiano (*iure sanguinis*) che nasceva e risiedeva in un altro Stato dal quale veniva ritenuto cittadino (*iure soli*), disponendo che egli conservasse la cittadinanza italiana se non vi rinunciava una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regolava una fattispecie connotata da un *quid pluris*, e cioè dal fatto che il minore fosse figlio di persona che perdeva (volontariamente) la cittadinanza italiana.

«La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero; e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961. Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene "straniero" rispetto allo Stato italiano,



*non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato "straniero" dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'aver acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava – e applica tutt'ora – il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato "straniero" per l'ordinamento italiano; ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.). 5.- In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma*



*anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un "capo famiglia" che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti; e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza» (v. Cass. 454/2024, § 4 e 5, pagg. 14, 15 e 16).*

5.3 A questa lettura delle norme in discorso, propugnata fino ad ora dalla giurisprudenza di questa Corte, si contrappone quella suggerita dagli odierni ricorrenti (e condivisa dal P.G.), in termini esattamente inversi.

In questa prospettiva interpretativa il legislatore, nell'esercizio discrezionale della propria funzione e nell'intento di mantenere il legame nazionale con i migranti e i loro discendenti, lasciando ad essi la facoltà di rinunciarvi, avrebbe stabilito un rapporto di specialità *ratione personae* attraverso la previsione per i bipoliti dalla nascita di un regime speciale di perdita della cittadinanza diverso da quello previsto dall'art. 12, comma 2, l. 555/1912 e regolato dagli artt. 7 e 8, n. 2, della medesima legge.

Secondo questa tesi l'art. 12, comma 2, l. cit. – il quale intendeva ridurre, tendenzialmente, ma non eliminare i casi di diversità totale di *status civitatis* all'interno della stessa famiglia e mirava semmai all'eguaglianza (ma non all'unità) dello *status civitatis* e cioè al fatto che vi fosse, all'interno della famiglia, almeno una cittadinanza in comune – non potrebbe essere applicato al caso di specie, dato che il disposto normativo si riferisce all'acquisto della cittadinanza di uno Stato straniero a seguito della naturalizzazione del genitore, condizione che non ricorre per i bipoliti dalla nascita.



5.4 L'interpretazione proposta dall'odierno ricorrente impone quanto meno una riflessione sull'esattezza dell'esegesi delle norme in discorso fino ad ora compiuta da questa sezione.

In particolare, la lettera dell'art. 12, comma 2, cit., laddove fa riferimento ai figli minori non emancipati del genitore esercente la patria potestà e di residenza comune che *«acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero»*, utilizza un verbo di significato inequivoco e pone un serio elemento a conforto del ricorso in esame, soprattutto ove si consideri che il disposto di legge si inserisce in un contesto normativo al cui interno è espressamente riconosciuta (all'art. 7) la bipolidia di diritto per nascita, indicazione che dimostra come il legislatore avesse ben presente la differenza fra un simile modo di acquisto della cittadinanza straniera e l'acquisto in conseguenza delle scelte paterne.

Di questa idea, del resto, si è dimostrata convinta nel passato anche l'amministrazione dello Stato, posto che il Ministero dell'Interno, con la circolare K 28.1 in data 18 aprile 1991 (rubricata *«riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano»*), ha riconosciuto che *«in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto degli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente americano, l'Australia, ecc.) attributivi iure soli dello status civitatis la prole nata sul territorio dello Stato d'emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero»*.



Analoghe conclusioni sono state espresse dalla circolare n. 9 in data 4 luglio 2011 del Ministero degli Affari Esteri, che ha precisato che *«per quanto attiene in particolare all'effetto della perdita, il parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90 ha chiarito in maniera inequivocabile quale dovesse essere la nuova lettura del 2° comma dell'art. 12: "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero", tenendo presente che "l'acquisto" includeva la situazione del precedente possesso (salvo se jure soli, nel qual caso si ricadrebbe nel campo di applicazione dell'art. 7) e che la perdita della cittadinanza doveva riguardare entrambi i genitori»*.

Quest'ultima circolare, peraltro, ha fatto richiamo (alla nota 3) al parere espresso dal Consiglio di Stato in data 24 ottobre 1975 (n. 1820/75), con il quale l'organo consultivo aveva concluso che il minore perdeva la cittadinanza in applicazione dell'art. 12 solo se si verificava, fra l'altro, la condizione dell'acquisto o del precedente detenimento (eccetto se *jure soli*) di una cittadinanza straniera, e ha ricordato (alla nota 4) *«la consolidata interpretazione adottata per l'art. 7 della legge n. 555 del 1912, per cui una naturalizzazione all'estero da parte del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della nostra cittadinanza da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (jure soli). Questa interpretazione, fondata sulla considerazione che tale norma fosse da reputarsi speciale nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge 555/1912, comportava, dunque, la non applicazione dell'art. 12 comma 2° nei confronti dei doppi cittadini italiani considerati all'art. 7 della legge 555/1912»*.

6. In conclusione, i temi appena descritti rendono necessario il definitivo chiarimento in ordine all'interpretazione da assegnare all'art. 12, comma 2, l. 555/2012 e ai rapporti esistenti fra tale norma e il precedente art. 7.



Giova aggiungere, da ultimo, che l'esame del ricorso impone l'esame, come indicato anche nella requisitoria del p.g., di due questioni, una preliminare, l'altra parallela a quella che forma oggetto del quesito da sottoporre alle S.U. Da una parte, è necessario verificare se il disposto dell'art. 3-*bis* l. 91/1992, introdotto dall'art. 1, d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, regoli anche la fattispecie in esame, pur dovendosi rilevare che la fattispecie dedotta in giudizio si colloca temporalmente ante novella; dall'altra occorre stabilire se l'identità della posizione giuridica e morale dei coniugi riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 valga in linea generale a parificare i rapporti del discendente con il genitore in materia di cittadinanza a prescindere dal suo sesso, cosicché la madre rimane equiparata al padre non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia la residenza in comune, tenuto conto della previsione ex lege dichiarata incostituzionale, della perdita della cittadinanza italiana per la cittadina coniugata con uno straniero. L'avo da cui origina la domanda di cittadinanza, nella specie è la madre e non il padre, peraltro titolare esclusivo ex l. n. 555 del 1912 della potestà genitoriale.

In termini sintetici, la questione è, pur con le precisazioni sopra delineate, ancorata ai seguenti interrogativi:

i) se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana *iure sanguinis* e quella del luogo di nascita *iure soli*, avesse diritto di regola – ai sensi dell'art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, non perdesse



la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi  
era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per  
naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata  
dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico  
applicabile *ratione temporis*, produceva effetti anche nella sfera  
giuridica dei figli minori a lui sottoposti);

ii) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla  
legge n. 555 del 2012 l'art. 12, comma 2, – facendo riferimento a  
minori che «*acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero*» per  
effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria  
potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui  
fa eccezione la previsione, per i bipoliti dalla nascita, di un regime  
speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto  
dall'art. 7, cosicché la naturalizzazione all'estero del genitore italiano  
successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della  
cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino,  
nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio  
cittadino per nascita (*iure soli*) mentre era ancora minore.

Ritiene, in conclusione, il collegio, alla luce delle perplessità  
evidenziate in relazione all'interpretazione degli artt. 7 e 12 della l.  
n. 555 del 1912, di trasmettere gli atti alla Prima Presidente, ai sensi  
dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ., affinché valuti se rimettere  
la questione di massima di particolare importanza sopra illustrata,  
alle Sezioni Unite.

### **P.Q.M.**

La Corte dispone rimettersi gli atti alla Prima Presidente per  
l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma in data 27 maggio 2025.

La Presidente

